

COMUNE DI CORTENUOVA

(provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO

DEI RIFIUTI SOLIDI

URBANI INTERNI

Approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 26/04/2012.

Publicato all'albo pretorio dal .

Divenuto esecutivo il

INDICE SISTEMATICO

TITOLO I OGGETTO

ART.01 – Adozione del regolamento

TITOLO II PRESUPPOSTO DELLA TASSA

ART.02 – Presupposto della tassa

ART.03 - Riduzioni

ART.04 - Esclusioni

TITOLO III SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

ART.05 – Soggetti Passivi

ART.06 – Parti comuni del condominio

ART.07 – Locali in multiproprietà e centri commerciali integrati

TITOLO IV COMMISURAZIONE DELLA TASSA E TARIFFAZIONE

ART.08 – Gettito del tributo

ART.09 – Commisurazione della tassa

ART.10 – Computo delle superfici

ART.11 - Riduzioni

ART.12 - Tassa giornaliera di smaltimento

ART.13 – Obbligazione tributaria

TITOLO V DENUNCE E RISCOSSIONI

ART.14 – Funzionario responsabile

ART.15 – Denunce iniziali e di variazione

ART.16 - Accertamenti

ART.17 – Poteri strumentali del Comune

ART.18 - Riscossione

ART.19 – Sanzioni e interessi

ART.20 – Sgravi e rimborsi

ART.21 - Contenzioso

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.22 – Entrata in vigore

ART.23 – Abrogazioni

ART.24 – Disposizioni transitorie

ART.25 - Rinvio

TITOLO 1

OGGETTO

Art.01

Adozione del regolamento

1. Ai sensi degli art.58 e 68 del Decreto legislativo n.507 del 15.11.1993 il Comune di Cortenuova adotta il presente regolamento per la disciplina e l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali ad essi assimilati, svolto in regime di privativa. La dizione "rifiuti solidi urbani interni" sarà di seguito usata come comprensiva dei rifiuti speciali assimilati agli urbani a norma della legge n.146 del 22.2.1994.

TITOLO 2

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

Art.02

Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui è istituito il servizio.

2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

Art.03

Riduzioni

1. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dal 1 gennaio 1995 nelle seguenti misure ridotte stabilite, nel rispetto dell'art.59, comma 2°, del D.Lgs. 507/93, in base alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita:

- a) in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 500 metri;
- b) in misura pari al 30% della tariffa per distanze oltre 500 metri e fino a 1000 metri;
- c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 1000 metri.

La distanza è calcolata in base al percorso più breve su strada carrozzabile.

2. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e retribuzione del tributo.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese.

Nel caso, l'utente che abbia provveduto a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, allo sgravio o alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art.4 Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) luoghi impraticabili o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti come centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana.
- b) Locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo, depositi di materiali in disuso o di uso straordinario; solai, soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50 o senza aperture, nei quali non sia possibile la permanenza.
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce..) ovvero superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

L'esenzione di cui sopra non riguarda le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi adibiti ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e a qualsiasi altra funzione e destinazione che non preveda la produzione, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi.

5. A tali attività si applica la detassazione, accordabile nella misura massima del 90% della superficie tassabile, a condizione che le circostanze predette siano indicate nella denuncia originaria o di variazione attraverso idonea documentazione quali copia conforme all'originale ai sensi della legge n. 15/1968 della scheda descrittiva dei rifiuti speciali e delle modalità con le quali si provvede allo smaltimento dei rifiuti prodotti nonché le planimetrie degli insediamenti attestanti il diverso uso di ciascuna superficie cosicché l'interessato dimostri l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi.

6. Per le attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, come per esempio le officine di autoriparazioni-auto, carrozzerie, minuterie e lucidatura di metalli, verrà tassata l'intera superficie

utilizzata per lo svolgimento dell'attività ridotta del 35 %.

7. Tutte queste attività possono avvalersi anche delle ulteriori riduzioni previste all'art.11.

TITOLO III

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

Art. 05

Soggetti passivi.

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 2, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

2. Il Comune, come ente impositore, non è soggetto passivo del tributo; sono quindi esclusi dalla transazione i locali e le aree adibiti a servizi comunali.

3. In caso di insolvibilità del tributo risponde in solido il proprietario dell'immobile.

Art.06

Parti comuni del condominio

1. La tassa per le parti comuni del fabbricato è dovuta direttamente dai singoli occupanti o detentori di ogni alloggio in condominio nella misura da essi denunciata sulla base della quota di spettanza su ripartizione interna; ciò non si applica al caso di parti comuni occupate o detenute in via esclusiva da un unico soggetto, tenuto al pagamento della tassa in ragione del comma 1 dell'art. precedente.

Per parti di uso comune del condominio si intendono le parti descritte dall'art.1117 del codice civile, quali lastrici solari, scale, portoni d'ingresso, vestiboli, anditi portici, cortili, locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per gli stenditoi, posteggi condominiali o parti comuni del garage e altri parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti agli effetti del titolo II del presente regolamento.

L'amministratore del condominio è tenuto a presentare all'ufficio tasse del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.

In caso di mancata o infedele denuncia della quota di spettanza delle parti comuni, la tassa dovuta è calcolata d'ufficio con incremento del 6% della superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi.

Art.07

Locali in multiproprietà e centri commerciali integrati

1. Per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta sia per i locali ed aree scoperte di uso comune che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori dei singoli esercizi o quote di multiproprietà; questi ultimi mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

3. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di cui al comma 1 è tenuto a prestare all'ufficio tributario del comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'ufficio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

4. Saranno esentate dal pagamento della Ta.RR.SS.UU. le grandi utenze cioè i conduttori di immobili adibiti ad attività commerciali con più di cento dipendenti al 01 gennaio di ogni anno. Per queste, di conseguenza, il Comune non provvederà al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che resterà a carico degli imprenditori.

Una apposita convenzione regolerà la raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti delle predette utenze secondo le modalità operative stabilite dalla Amministrazione comunale.

In caso di gravi e ripetute irregolarità nella gestione dei rifiuti e dei recuperi, dietro preavviso di 30 giorni, l'Amministrazione comunale provvederà alla raccolta e smaltimento dei rifiuti con totale onere a carico delle utenze prefate

5. Il Comune di Cortenuova, inoltre, si riserva la facoltà di imporre loro il pagamento di parte della spesa sostenuta per lo spazzamento stradale in generale, la cui tariffa al mq. sarà stabilita dalla Giunta comunale.

TITOLO IV

COMMISURAZIONE DELLA TASSA E TARIFFAZIONE

Art.08 Gettito dal tributo

1. Il gettito complessivo della tassa viene stabilito dal Comune secondo il rapporto di copertura prescelto e previsto dalla legge.

2. Il costo di esercizio viene desunto dai documenti contabili in possesso, in conformità con quanto previsto dalla legge.

Art.09 Commisurazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 79, comma 2 del decreto legislativo n. 507/93 sono individuate le seguenti categorie, comprendenti locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti al fine di poter attuare ai criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del prefato Decreto Legislativo.

Sono pure stabiliti i corrispondenti coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti per i quali va moltiplicato il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata.

UTENZE DOMESTICHE

1) COEFFICIENTI PER CALCOLO QUOTA FISSA

N. Componenti nucleo familiare	coefficienti
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 e oltre	1,30

2) COEFFICIENTI PER CALCOLO QUOTA VARIABILE

N. Componenti nucleo familiare	coefficienti
1	1,00
2	1,70

3	2,20
4	2,60
5	3,00
6 e oltre	3,40

I componenti il nucleo familiare sono quelli accertati al 2 gennaio ed al 1 luglio di ogni anno. Non si terrà conto delle variazioni anagrafiche che si verificheranno nel corso dell'anno.

UTENZE NON DOMESTICHE

1) COEFFICIENTI PER CALCOLO QUOTA FISSA

CATEGORIA	coefficienti
1) Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32
2) Esposizioni, autosaloni	0,43
3) Uffici, agenzie, studi professionali	1,00
4) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87
5) attività artigianali di produzione beni specifici	0,55
6) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84
7) Bar, caffè, pasticceria	3,64
8) Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54
9) ortofrutta, pescheria, fiori e piante	6,06

2) COEFFICIENTI PER CALCOLO QUOTA VARIABILE

CATEGORIA	coefficienti
1) Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60
2) Esposizioni, autosaloni	3,55
3) Uffici, agenzie, studi professionali	8,21
4) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11
5) attività artigianali di produzione beni specifici	4,50
6) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67
7) Bar, caffè, pasticceria	29,82
8) Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59
9) ortofrutta, pescheria, fiori e piante	49,72

Si precisa che le attività di barbieri, acconciatori, parrucchieri, estetiste, centri solari e di tatuaggi rientrano nella categoria n. 3.

Alla Giunta comunale è attribuita la facoltà di modificare il listino inerenti i costi e/o le utenze senza modificare il rapporto tra le categorie risultanti dagli allegati A e B.

2. Tutte le utenze non domestiche per il conferimento dei rifiuti debbono usare sacchi semitrasparenti.

Art.10

Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Art.11 Riduzioni e contribuzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse da aree di cui al comma 2.

2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed assoggettabili a tassa.

4. All'utente che provvede in proprio a trasformare i rifiuti organici in fertilizzante attraverso idonee attrezzature (composter, ecc.) la tariffa per la quota variabile é ridotta della misura del 15%.

5. Alle utenze non domestiche che dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2 del D.LGS 507/93 e cioè che effettuano interventi per ridurre la produzione di rifiuti o pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del Comune o che consentano al comune di ottenere entrate derivanti da recupero, riciclo sottoforma di energia o materie prime secondarie è concessa una riduzione sulla quota variabile nella misura del 25%.

6. Tale riduzioni saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Non è possibile la somma di più riduzioni.

7. Le percentuali delle riduzioni si intendono in ragione annua e vanno rapportate ai mesi di effettivo godimento delle condizioni che hanno determinato la concessione della riduzione.

Il venir meno delle predette condizioni comporta la automatica decadenza del beneficio.

8. La Giunta comunale può, con proprio atto deliberativo, stabilire forme di contribuzione sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche gravate da incrementi tariffari superiori alla percentuale determinata dalla stessa Giunta mantenendo comunque la percentuale di copertura fissata in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Art.12 Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio é istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria é determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.Lgs. 507/93.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, e' recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale in quanto compatibili.

7. La tassa giornaliera non si applica :

a) nel caso di occupazione per un periodo inferiore alle due ore giornaliere;

b) nel caso di occupazione per il solo scarico e carico delle merci e per i traslochi;
c) in caso di occupazione per manifestazioni, feste o iniziative comunali o patrocinate dal Comune, di interesse generale o locale, nel caso che gli organizzatori, qualora richiesto, diano la disponibilità a collaborare con il servizio pubblico per l'organizzazione della raccolta differenziata, anche a scopo promozionale, dei rifiuti prodotti.

8. La tariffa giornaliera e' ridotta del 50 % in caso di occupazione per manifestazioni, feste o iniziative di carattere culturale, politico o ricreativo, organizzate senza fini di lucro o ai soli fini di autofinanziamento da enti, associazioni, nel caso che gli organizzatori, qualora richiesto, diano la disponibilità a collaborare con il servizio pubblico per l'organizzazione della raccolta differenziata, anche a scopo promozionale, dei rifiuti prodotti.

9. L'importo fino alla concorrenza del quale il versamento non è dovuto è fissato in Euro uno.

Art.13 Obbligazione tributaria

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.lgs. 507/1993 e' corrisposta in base a tariffa ed anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2.L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, da' diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non e' dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto e' disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia e' da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui e' inserito il tributo.

TITOLO V DENUNCE E RISCOSSIONI

Art.14 Funzionario responsabile

Il Comune designa un funzionario responsabile , e entro 60 giorni dalla nomina, ne comunica il nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale.

Il funzionario responsabile è preposto al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento; ad esso sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; egli sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi

Art.15 Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs.507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

a) l'indicazione del codice fiscale;

b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza.

c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali.

d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

f) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

6. La denuncia in oggetto non e' sostituibile dalle iscrizioni anagrafiche, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto; L'eventuale omissione dell'invito non solleva comunque dall'obbligo di presentazione della denuncia.

7. Resta fermo l'obbligo dell'ufficio anagrafe di trasmettere all'ufficio tributi comunicazione scritta delle variazioni anagrafiche intervenute, contestualmente al perfezionamento delle medesime nonché delle nuove iscrizioni o cancellazioni.

8. Nel caso di riduzione di tariffa di cui all'art. 11, il contribuente e' tenuto a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione della tariffa ridotta con apposita denuncia di variazione di cui ai commi precedenti.

9. Nessuna denuncia deve essere presentata nel caso di variazione del nucleo familiare in quanto queste saranno acquisite direttamente dall'ufficio tributi presso l'ufficio anagrafe.

Art. 16 Accertamenti

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art.13, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Art. 17 Mezzi di controllo e poteri strumentali del Comune

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o della rilevazione della materia imponible il Comune può:

a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

b) utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;

c) in caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui alla lettera a) nel termine concesso, procedere alla rilevazione della destinazione e della misura delle superfici tramite gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'Ufficio Comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponible ai sensi dell'articolo 71, comma 4 del D. Lgs 507/93, muniti di autorizzazione del Sindaco ad accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini di tale rilevazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica o mediante avvisi pubblici.

d) In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, procedere all'accertamento in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

e) ove non sia in grado di provvedere autonomamente, stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici ai sensi e nelle modalità di cui all'art. 71, comma 4 del D.Lgs. 507/93.

2. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio Comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 15, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 71 del D. Lgs. 507/93.

Art. 18 Riscossione

La riscossione della tassa avviene in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art.72 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni oppure mediante qualsiasi altra forma prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 nel caso la Giunta comunale la ritenga più opportuna.

Art. 19 Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. per violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 20 Sgravi e rimborsi

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art.59 e nell'art.75 del D.Lgs. 507/93 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art.75 stesso.

2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importi, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

3. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43.

Art.21 Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data del provvedimento impugnato:

- alla Commissione Tributaria, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
- alla Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento a norma dell'art.80 del Decreto Legislativo n. 546/1992 e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto stesso

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.22 Entrata in vigore

Le modifiche al presente regolamento entro in vigore con decorrenza del 01/01/2007.

Art. 23 Abrogazioni

1. Abrogato

Art.24 Disposizioni transitorie

Annullato

Art. 25 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme del decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche, nonché le altre norme legislative e regolamentari in materia.